

REGOLAMENTO (UE) 2017/2196 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2017****che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.
- (2) Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
- (3) Il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione ⁽²⁾, stabilisce norme armonizzate sulla gestione del sistema per i gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), i coordinatori della sicurezza regionale («RSC»), i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e gli utenti rilevanti della rete («SGU»). Esso individua diversi stati critici del sistema (stato normale, stato d'allerta, stato di emergenza, stato di blackout e di ripristino). Comprende anche i requisiti e i principi per garantire le condizioni che mantengono la sicurezza operativa in tutta l'Unione e promuovere il coordinamento della gestione del sistema, i requisiti e i principi per i processi di pianificazione e programmazione operative necessari ad anticipare le difficoltà legate alla sicurezza nella gestione in tempo reale nonché i requisiti e i principi per il controllo frequenza/potenza e le riserve a livello dell'Unione.
- (4) È necessario sviluppare un insieme comune di requisiti e principi minimi per le procedure e le azioni da realizzare nello specifico durante gli stati di emergenza, blackout e ripristino.
- (5) Sebbene ai TSO competa la responsabilità di mantenere la sicurezza operativa nella propria area di controllo, il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema dell'energia elettrica dell'Unione è un compito condiviso tra tutti i TSO dell'Unione, poiché tutti i sistemi nazionali sono, in una certa misura, interconnessi e un guasto in un'area di controllo potrebbe incidere su altre aree. Il funzionamento efficiente del sistema dell'energia elettrica dell'Unione richiede inoltre una stretta collaborazione e il coordinamento tra le parti interessate.
- (6) È pertanto necessario stabilire requisiti armonizzati per le misure tecniche e organizzative da adottare per prevenire la propagazione o l'aggravarsi di un incidente nel sistema nazionale ed evitare la diffusione del disturbo e dello stato di blackout ad altri sistemi. È necessario inoltre stabilire procedure armonizzate che i TSO dovrebbero attuare al fine di ripristinare lo stato normale o di allerta dopo la diffusione del disturbo o dello stato di blackout.
- (7) Il TSO dovrebbe istituire un piano di difesa e un piano di ripristino del sistema attraverso un approccio in tre fasi: una fase di elaborazione che consiste nel definire il contenuto dettagliato del piano; una fase di attuazione che consiste nello sviluppo e nell'installazione di tutti i mezzi e i servizi necessari per l'attivazione del piano; una fase di attivazione che consiste nell'uso operativo di una o più misure dal piano.
- (8) L'armonizzazione dei requisiti per l'istituzione da parte dei TSO dei rispettivi piani di difesa del sistema dovrebbe garantire l'efficienza complessiva dei piani a livello dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GUL 220 del 25.8.2017, pag. 1).

